



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO

DI FOGNATURA

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art.2 - DEFINIZIONE
- Art.3 - DEFINIZIONE DELLE CANALIZZAZIONI STRADALI PER
LE ACQUE METEORICHE
- Art.4 - RETE DELLA FOGNATURA E DELLE CANALIZZAZIONI
STRADALI
- Art.5 - OPERE SU AREE COMUNALI
- Art.6 - TRATTI DI FOGNATURA E CANALI COSTRUITI DA
PRIVATI SU AREE PUBBLICHE
- Art.7 - PREDISPOSIZIONE DELLE OPERE PER ALLACCIAMENTI
- Art.8 - LAVORI DI ALLACCIAMENTO
- Art.9 - MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE
COMUNALI
- Art.10 - MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE TUBAZIONI PRIVATE

TITOLO II

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

- Art.11 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
- Art.12 - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI
- Art.13 - REGIME TRANSITORIO
- Art.14 - PRESCRIZIONI E LIMITI DIVERSI
- Art.15 - SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI
- Art.16 - VASCHE DI ACCUMULO
- Art.17 - PRELEVAMENTO CAMPIONI
- Art.18 - CAMPIONAMENTI

TITOLO III

NORME GENERALI PER GLI ALLACCIAMENTI REGIME AUTORIZZATORIO

- Art.19 - OBBLIGATORIETA' DEGLI ALLACCIAMENTI

- Art.20 - SISTEMAZIONE INTERNA E SOPPRESSIONE POZZI NERI
- Art.21 - OBBLIGATORIETA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO
- Art.22 - OBBLIGATORIETA' ALLA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- Art.23 - DOCUMENTAZIONE
- Art.24 - PROCEDURA PER L'ISTRUZIONE ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- Art.25 - RILIEVI E SOPRALLUOGHI
- Art.26 - ESECUZIONE D'UFFICIO
- Art.27 - PREVENTIVO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI D'UFFICIO
- Art.28 - MANCATO PAGAMENTO - ESECUZIONE DEI LAVORI
- Art.29 - MAGGIORI SPESE A CONSUNTIVO DEI LAVORI
- Art.30 - DIVIETO DI ESTENSIONE DEGLI SCARICHI
- Art.31 - CANALIZZAZIONI ED IMPIANTI PRIVATI
- Art.32 - PLUVIALI
- Art.33 - LIVELLO DEGLI APPARECCHI DI SCARICO

TITOLO IV

CANALIZZAZIONI STRADALI

- Art.34 - SCARICHI DA IMMETTERE NELLE CANALIZZAZIONI STRADALI
- Art.35 - SCARICHI DI LAVORAZIONI
- Art.36 - AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI
- Art.37 - IMMISSIONI OBBLIGATORIE
- Art.38 - IMMISSIONI FACOLTATIVE
- Art.39 - FORMA E NATURA DELLE CONCESSIONI
- Art.40 - PRECARIETA' E DURATA DELLE CONCESSIONI
- Art.41 - ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO A CURA DEI PRIVATI
- Art.42 - FOSSETTE CHIARIFICATRICI
- Art.43 - POZZI CHIARIFICATORI O FOSSE BIOLOGICHE
- Art.44 - IMMISSIONI DI ACQUE NEI POZZI CHIARIFICATORI
- Art.45 - RIMBORSO DELLE SPESE

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.46 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.47 - RIMBORSO DELLE SPESE

Art.48 - RISARCIMENTO DEL DANNO

Art.49 - REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.50 - ERRATA CLASSIFICAZIONE

Art.51 - CERTIFICATI DI ABITABILITA' O AGIBILITA'

Art.52 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E D'URGENZA

Art.53 - RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE

Art.54 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO 1)

ALLEGATO 2)

ALLEGATO 3)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 218, lettere b) e c) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 e del Capo XI del regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, approvato con R.D. 3 Febbraio 1901 n. 45, costituisce un complemento del regolamento comunale di igiene e sanità.

Esso disciplina, sia sotto il profilo idraulico che sotto il profilo qualitativo, gli scarichi esistenti e futuri aventi recapito nella pubblica fognatura del Comune di Sala Bolognese, nonché l'uso di tutte le opere esistenti e future costituenti la rete fognaria comunale compresi gli impianti di depurazione, e la costruzione delle reti fognarie e dei relativi fognoli di allacciamento ai collettori stradali.

Il presente regolamento sostituisce, annullandola, ogni precedente regolazione locale di tale materia.

Art.2 - DEFINIZIONE

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per pubblica fognatura un'opera, o un complesso di opere che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi privati e pubblici;
- b) per impianto di depurazione un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico/meccanici e/o biologici e/o chimici;
- c) per scarico la immissione in fognatura, con carattere continuo, discontinuo, episodico, saltuario o periodico, di materiali solidi e/o liquidi e/o gassosi, pur anche provenienti da dilavamento.

La canalizzazione delle acque di scolo può essere effettuata mediante:

- 1) canalizzazione unica (o mista), per la quale tutte le acque (nere, bionde e bianche) vengono immesse in una sola rete di canali a perfetta tenuta, costruiti in materiale resistente alla corrosione;
- 2) canalizzazione separata (o a rete doppia), per la quale i canali per le acque nere e bionde sono tenuti separati da quelli per le acque bianche.

Art.3 - DEFINIZIONE DELLE CANALIZZAZIONI STRADALI PER LE ACQUE METEORICHE.

Nei centri abitati (o nelle parti di essi), nei quali non esista ancora una canalizzazione completa (unica o a rete doppia) di fognatura, le canalizzazioni stradali, sia chiuse che a cielo aperto, costruite dal Comune, sono destinate a raccogliere le acque meteoriche defluenti dalle strade, piazze ed altre aree e proprietà comunali, per convogliarle, di norma direttamente, in fossi o torrenti o campi di assorbimento o disperdimento.

Nelle canalizzazioni suddette possono essere immesse, secondo quanto previsto nel successivo titolo III, anche le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili ed aree private.

Art.4 - RETE DELLA FOGNATURA E DELLE CANALIZZAZIONI STRADALI

Fanno parte della rete di fognatura e delle canalizzazioni stradali, oltre ai canali principali ed ai convogliatori, anche tutte le diramazioni costruite dal Comune, o costruite da privati e successivamente prese in consegna dal Comune, fino al punto di allacciamento con le tubazioni private.

La proprietà di tutte le tubazioni, canali e condotti, dalla condotta principale fino al punto di allacciamento coi canali privati, resta sempre del Comune.

Qualora le condutture private si estendano, dal punto di allacciamento sotto suolo pubblico, per la relativa occupazione è dovuta la tassa stabilita dal Comune in virtù degli artt. 192 e segg. del testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14 Settembre 1931, n. 1775.

Art.5 - OPERE SU AREE COMUNALI

Nessuno, per nessun motivo, può manomettere le strade, le opere della fognatura e delle canalizzazioni stradali, all'infuori del Comune o, per esso, delle ditte che abbiano ricevuto regolare appalto dei lavori relativi, salvo quanto stabilito nel successivo art. 10.

Art.6 - TRATTI DI FOGNATURA E CANALI DA PRIVATI SU AREE PUBBLICHE

Qualora a causa della distanza o di altre particolari ragioni, il Comune non avesse la possibilità di far giungere le proprie tubazioni o i propri canali fino al limite dell'area comunale, il proprietario o i proprietari interessati, in solido tra loro, potranno contribuire alla spesa, oppure provvedere direttamente, ed a loro spese, alla esecuzione dei relativi lavori.

Anche in questo ultimo caso, i collettori costruiti nell'area comunale, fino al punto di allacciamento con le condotte private, rimangono di proprietà del Comune, che ne assume la manutenzione.

La costruzione dovrà avvenire secondo le migliori norme tecniche, in relazione alla natura ed alle caratteristiche della rete della fognatura comunale o delle canalizzazioni stradali, e sotto l'osservanza delle prescrizioni che saranno all'uopo impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, cui spetta la direzione dei lavori.

Art.7 - PREDISPOSIZIONE DELLE OPERE PER ALLACCIAMENTI

Nei casi di sistemazione di una strada, di modificazione, ampliamento o rifacimento della fognatura o delle canalizzazioni stradali, o, comunque, di lavori che richiedano la manomissione della pavimentazione stradale, il Comune potrà, contemporaneamente a questi lavori, predisporre tutte le opere ritenute necessarie per preparare sia le diramazioni dei condotti fino agli allacciamenti privati, sia i raccordi necessari per far sì che la strada non debba essere ulteriormente sconvolta.

In tale eventualità, i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni richieste, relative agli scarichi esistenti all'interno dei loro fabbricati.

In mancanza di tali indicazioni, il Comune provvederà alle opere secondo il suo giudizio, ed i proprietari potranno poi usare per immettervi i loro scarichi, soltanto gli allacciamenti così predisposti.

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal presente regolamento, al Comune dovrà essere rimborsata ogni maggiore spesa che, in dipendenza della omissione di cui sopra, dovesse incontrare.

Art.8 - LAVORI DI ALLACCIAMENTO

I lavori di allacciamento ai canali della fognatura ed alle canalizzazioni delle condutture provenienti dalle proprietà private saranno eseguiti dai richiedenti sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale cui dovrà essere comunicato l'inizio dei lavori almeno tre giorni prima.

Per tutti i lavori inerenti e conseguenti all'allacciamento, ivi compreso il ripristino delle pavimentazioni stradali, sono a carico del proprietario interessato gli oneri previsti nei successivi artt. 27 e 29.

Art.9 - MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE COMUNALI

La manutenzione, pulizia e riparazione delle condotte comunali, sarà sempre eseguita direttamente dal Comune, a proprie spese.

Tuttavia, qualora risultasse che tali condotte sono ingorgate o danneggiate da materiali immessi in violazione dei divieti stabiliti nel presente regolamento, o per altre cause imputabili agli utenti, le spese di sopralluogo e di riparazione saranno a carico dei responsabili, e alla loro liquidazione e recupero si procederà secondo le norme contenute nel successivo art. 29.

Art.10 - MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE TUBATURE PRIVATE

Ai lavori di manutenzione, pulizia e riparazione delle tubazioni private, sia all'interno che all'esterno degli edifici, è sempre tenuto il proprietario dello stabile, o i proprietari in solido fra loro, che li effettueranno a loro cura e spese.

Qualora, in dipendenza di quanto sopra, si rendesse necessaria la manomissione di pavimentazioni stradali, di marciapiedi, o di altre aree soggette a transito pubblico, gli interessati, prima di dare inizio al lavoro, dovranno ottenere dal Comune regolare autorizzazione.

In ogni caso, il lavoro si eseguirà sempre sotto la piena responsabilità del proprietario, il quale è tenuto ad adottare tutte le misure e le precauzioni previste dalle vigenti disposizioni o impartite dal Tecnico Comunale per evitare pericoli alla viabilità o danni ai terzi.

TITOLO II

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

Art.11 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

Ai fini del presente regolamento gli insediamenti che recapitano i propri scarichi in pubblica fognatura sono classificati in INSEDIAMENTI PRODUTTIVI e INSEDIAMENTI CIVILI secondo i criteri definiti dalla Legge 690/76 e successive deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque.

Gli insediamenti civili vengono ulteriormente suddivisi nelle sottoclassi A, B, C secondo gli stessi criteri fissati dalla Legge Regionale n. 7 del 2/2/1983, art. 4, 5, 6, (per gli scarichi civili che non recapitano in pubblica fognatura) e precisamente:

CLASSE A:

Gli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiere, turistica, sportiva, ricreativa;

Gli insediamenti adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazione di servizi i cui scarichi provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

Le imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura.

CLASSE B:

Gli insediamenti adibiti a prestazione di servizi, ad attività scolastica nonché i centri di ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria.

CLASSE C:

Le imprese agricole dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongano in connessione con l'attività di allevamento, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

Imprese agricole dedite alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura o allevamenti che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dalla attività di coltivazione del fondo.

Art.12 - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

Gli scarichi degli insediamenti, collegati alla pubblica fognatura successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella A dell'allegato 1).

Sono esclusi da tale obbligo gli insediamenti civili da classe A, limitatamente agli insediamenti abitativi, a quelli adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva e a prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.

In caso di tronco di fognatura non collegato ad impianto centralizzato di depurazione, l'autorità comunale ha il potere di imporre, anche agli insediamenti di cui al comma precedente, i limiti previsti dalla Tabella A qualora lo scarico potesse per quantità o qualità provocare forte peggioramento della qualità del reflujo finale.

Art.13 - REGIME TRANSITORIO

Gli scarichi degli insediamenti collegati alla pubblica fognatura, precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adeguati entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore, a tutti i limiti tabellari contenuti nella Tabella B allegato 1) ed entro l'1 marzo 1986 ai limiti contenuti nella Tabella A del medesimo allegato.

Per gli insediamenti civili di classe A vale quanto espresso nel precedente articolo.

I titolari degli scarichi di cui al presente articolo sono comunque obbligati ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.

Art.14 - PRESCRIZIONI E LIMITI DIVERSI

L'autorità comunale si riserva il potere di imporre limiti più restrittivi di quelli previsti dalle Tabelle A e B dell'allegato 1) e/o particolari prescrizioni per quegli scarichi che per tipologia o dimensione potessero costituire pregiudizio per la tutela

della qualità delle acque o per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione.

In caso di fognatura collegata a impianto di depurazione, l'autorità comunale valuterà caso per caso, sentiti i competenti servizi, l'opportunità di fissare limiti di accettabilità più ampi limitatamente ai parametri e ai limiti massimi fissati nella Tabella C dell'allegato 1).

Art.15 - SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI

E' comunque tassativamente vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle fognature di ogni tipo le sottoelencate sostanze:

- a) sostanze liquide, solide, gassose infiammabili od esplosive;
- b) sostanze pericolose per la salute pubblica, nocive per la fauna ittica dei corpi ricettori finali o dannose per gli impianti di depurazione e per il loro funzionamento;
- c) sostanze solide o viscosi tali da causare ostruzioni o danni alle condotte e/o compromettere il buon funzionamento del depuratore, quali rottami, sabbia, argilla, fanghi, fogliame, vetri, stracci, spazzatura, bitumi, e residui oleosi in genere, ecc., neppure se sminuzzate a mezzo di trituratori domestici o industriali.

In caso di contravvenzione alla presente disposizione, saranno applicabili le sanzioni di cui all'art. 106 del TULC e P approvato con R.D. del 3 marzo 1934 n. 383, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 Codice Civile.

Art.16 - VASCHE DI ACCUMULO

I titolari di insediamenti produttivi che utilizzano nel proprio ciclo di lavorazione una o più delle sostanze chimiche di cui all'allegato 2), sono tenuti alla costruzione di una vasca di accumulo a perfetta tenuta idraulica, da impiegare in caso di avaria del proprio impianto di trattamento acque reflue, avente una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi aziendali prodotti nell'arco di 72 ore.

In caso di insediamenti collegati alla pubblica fognatura precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, dette strutture dovranno essere realizzate entro il termine che verrà fissato dall'Amministrazione Comunale.

Le norme di cui al precedente comma sono estendibili anche agli altri insediamenti produttivi e civili della classe B e C qualora l'autorità comunale ne faccia motivata richiesta.

In caso di avaria o interruzione del funzionamento degli impianti di depurazione o comunque di modificazione, anche temporanea, delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi, gli insediamenti in oggetto sono tenuti a darne immediata comunicazione al competente servizio.

Gli insediamenti che detengono cumuli di argilla o altri materiali esposti all'azione degli agenti atmosferici, dovranno provvedere alla costruzione di una idonea vasca di sedimentazione o di raccolta dell'acqua piovana dimensionata in modo da impedire l'immissione delle sostanze dilavate in fognatura comunale.

Art.17 - PRELEVAMENTO CAMPIONI

Gli insediamenti produttivi e civili della classe B e C devono fare confluire tutte le loro acque di processo, preventivamente depurate quando ciò è necessario, in un unico tronco di fognatura, separato dalla rete delle acque bianche e degli scarichi civili.

Tale tronco di fognatura dovrà essere dotato di pozzetto per il prelievo di campioni del tipo di quello riportato all'allegato 3).

Il pozzetto dovrà essere esterno al recinto dell'insediamento e in posizione direttamente accessibile dalla pubblica via.

Ove ciò non è possibile, per gli insediamenti esistenti, è il Sindaco a dettare le prescrizioni del caso.

I titolari degli insediamenti produttivi e civili della classe B e C, sono tenuti, qualora l'autorità comunale lo prescriva, ad installare a loro spese la strumentazione e gli accessori richiesti per il controllo automatico dello scarico.

Dette installazioni dovranno risultare facilmente accessibili dalla pubblica via, costruite e protette in conformità a progetto approvato dal Comune e mantenute in perfetto stato d'uso.

Dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza atte ad evitare incidenti al personale addetto ai prelievi.

Il personale addetto alla vigilanza avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per effettuare ispezioni, controlli, misure, campionature e quant'altro occorra in ottemperanza al presente regolamento.

Nessuno può manomettere, danneggiare o distruggere le strutture, gli accessori, le apparecchiature facenti parte del complesso delle opere fognarie.

Art.18 - CAMPIONAMENTI

Le determinazioni analitiche sono effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato ad intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

L'autorità che effettua il prelievo deve indicare i modi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo.

Le determinazioni analitiche di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei Volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (C.N.R.) Roma e successivi aggiornamenti.

TITOLO III

NORME GENERALI PER GLI ALLACCIAMENTI **REGIME AUTORIZZATORIO**

Art.19 - OBBLIGATORIETA' DEGLI ALLACCIAMENTI

Tutti gli scarichi degli insediamenti situati all'interno delle aree servite dalla rete fognaria Comunale debbono essere collegati ad essa osservando le prescrizioni del presente regolamento.

Nel caso di constatata impossibilità di immettere gli scarichi di cui all'art.2/lett. C del presente regolamento, nella rete della pubblica fognatura, la Giunta Municipale potrà, su conforme parere dei competenti servizi, disporre che gli stessi vengano scaricati provvisoriamente in acque superficiali o sul suolo nel rispetto dei limiti fissati dalle vigenti leggi, fatto salvo l'obbligo d'immissione in pubblica fognatura qualora venissero a cessare le condizioni di impossibilità sopradette o dovesse insorgere pericolo o danno per la salute pubblica.

Art.20 - SISTEMAZIONE INTERNA E SOPPRESSIONE POZZI NERI

Prima che venga effettuato il collegamento delle tubazioni private con le condotte comunali, i proprietari degli stabili interessati dovranno avere provveduto alla sistemazione della canalizzazione interna secondo le norme tecniche contenute nei successivi articoli, nonché alla eliminazione, previo spurgo e disinfezione, dei pozzi neri eventualmente già esistenti.

Non si darà luogo ad alcun allacciamento, se prima non sia stata constatata, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, la idoneità degli impianti privati da allacciare.

Art.21 - OBBLIGATORIETA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO

Chiunque debba realizzare un allacciamento alla fognatura, deve presentare apposita domanda di autorizzazione al Sindaco.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo comprende quella prevista dall'art.48 della legge n. 457/1978.

Nei casi in cui le opere di cui ai commi precedenti debbano essere eseguite in concomitanza con la realizzazione di opere edilizie, quali nuove costruzioni, ristrutturazioni, ecc., per le quali è necessaria la presentazione di istanza di concessione edilizia, quest'ultima si intenderà comprensiva della domanda di allacciamento, a condizione che al progetto edilizio siano allegati gli elaborati di cui al successivo art.23.

Art.23 - OBBLIGATORIETA' ALLA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ogni attivazione di scarico in fogne, così come definito dal precedente art.2, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco in merito agli aspetti igienico idraulici ed ambientali, anche qualora non comporti la esecuzione di opere edilizie.

I titolari di insediamenti soggetti a diversa destinazione, ed ampliamenti, a ristrutturazioni o a trasferimento del luogo di attività, sono tenuti a richiedere alla autorità comunale una nuova autorizzazione allo scarico.

A quest'ultima è demandata la certificazione di insediamento nuovo sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile, qualora, in relazione a tutti gli accadimenti summenzionati, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente.

Per gli insediamenti produttivi collegati alla fognatura precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, si richiama l'art.15 della legge 10 maggio 1976 n.319.

Gli scarichi degli insediamenti civili collegati precedentemente alla medesima data sono sempre ammessi purchè osservino i limiti, le norme e le prescrizioni del presente regolamento.

I titolari degli stessi dovranno presentare entro due anni domanda di autorizzazione allo scarico secondo le modalità previste dall'art.23.

Sono esclusi da tale obbligo gli insediamenti abitativi e le attività di servizio appartenenti alla classe A.

Art.23 - DOCUMENTAZIONE

Nella domanda di allacciamento alla pubblica fognatura di cui all'art.21, l'interessato dovrà dichiarare di conoscere tutte le norme contenute nel presente regolamento, impegnarsi a sottostarvi e assumersi gli oneri che da tali norme sono imposti ai privati.

A corredo di essa dovrà allegarsi il progetto della canalizzazione privata, costituito dai seguenti documenti, firmati, oltre che dal proprietario, anche dal tecnico progettista:

- 1) planimetria, in scala almeno 1:200, indicante la rete delle tubazioni e degli altri manufatti, sia all'interno che all'esterno dei fabbricati, fino al limite della proprietà privata;
- 2) relazione dalla quale risultino:
 - a) il numero dei condotti di acque luride, intendendosi per tali ogni tubazione orizzontale o verticale posta nei fabbricati per portare le acque luride sia in un canale convogliatore privato, sia direttamente nella fognatura;
 - b) il numero dei cortili serviti da condotti di scarico;
 - c) il numero dei pluviali da installare negli edifici;
- 3) consenso formale dei proprietari interessati, qualora la tubazione privata dovesse attraversare la loro proprietà per raggiungere l'allacciamento alla condotta

comunale. Nei confronti di tali proprietari, comunque, nessuna responsabilità può derivare al Comune, in dipendenza dell'esercizio del servizio.

Nel caso di edifici preesistenti, di modesta entità, il Sindaco può esentare dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1 e 2, o di parte di essi, qualora gli elementi da indicare nei medesimi siano facilmente desumibili dalla domanda.

La domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art.22 dovrà essere corredata dai seguenti dati e dalla seguente documentazione:

- a) nome, cognome, indirizzo, codice fiscale del titolare dell'insediamento da cui proviene lo scarico;
- b) individuazione grafica del punto esatto di sversamento dello scarico;
- c) indicazione del tipo di insediamento da cui proviene lo scarico in relazione alla classificazione di cui all'art.11 del presente regolamento;
- d) dichiarazione di piena ed integrale conoscenza dell'obbligo di denuncia del volume di acqua scaricato ai sensi dell'art.17, quinto comma della legge 10 maggio 1976 n. 319 così come sostituita con D.L. 28 febbraio 1981 n.38 convertito con legge 23 aprile 1981 n.153, limitatamente agli scarichi provenienti da insediamenti civili con approvvigionamento diverso dal pubblico acquedotto;
- e) dichiarazione di piena ed integrale conoscenza dell'obbligo di denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone di utenza, ai sensi dell'art.17 bis della legge 10 maggio 1976 n.319 così come sostituita con D.L. 28 febbraio 1981 n.38 e convertito con legge 23 aprile 1981 n.153, e dell'allegato b) alla deliberazione della Giunta Regionale n.1724 del 19 maggio 1981 limitatamente agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi;
- f) fonte di approvvigionamento idrico a monte dello scarico, consumo massimo giornaliero e preventivo consumo annuale;
- g) compilazione dell'apposito questionario elaborato dal servizio igiene ambientale.

Art.24 - PROCEDURA PER L'ISTRUZIONE ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il Sindaco, verificata la accoglibilità delle domande, sia sotto il profilo idraulico, igienico ed ambientale, nonché edilizio, ove è necessario, con riguardo alla regolamentazione comunale ed in particolare a quanto disposto dal presente regolamento, rilascia:

- a) le autorizzazioni all'allacciamento alla fognatura comunale previste dall'art.21;
- b) le autorizzazioni allo scarico previste dall'art.22.

Il sindaco può integrare il provvedimento autorizzatorio apponendovi le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche così come previsto dal presente regolamento.

Nell'autorizzazione allo scarico verranno indicati espressamente i limiti parametrici che gli scarichi dovranno osservare.

Art.25 - RILIEVI E SOPRALLUOGHI

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti (analisi chimiche) e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.

L'autorità Comunale, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Art.26 - ESECUZIONE D'UFFICIO

A coloro che risulteranno inadempienti alle disposizioni contenute nel precedente art.19 il Sindaco notificherà apposito invito a presentare al Comune, entro 60 gg. dalla data della notifica, la domanda in esso prevista e la relativa documentazione.

Trascorso infruttuosamente tale termine, nonché quello eventualmente assegnato ai proprietari degli edifici preesistenti, a norma del presente regolamento il Comune provvederà d'Ufficio, a spese degli inadempienti e indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, all'accertamento degli elementi occorrenti per determinare la consistenza o la natura dell'allacciamento da eseguire.

Art.27 - PREVENTIVO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI D'UFFICIO

Eseguiti gli accertamenti previsti nel precedente articolo, il Sindaco notificherà al proprietario il preventivo di spesa, comprendente:

- a) il costo delle opere, che sarà stabilito sulla base di un elenco analitico deliberato dalla Giunta Municipale a seconda dei prezzi correnti dei materiali e della manodopera, maggiorati del 15% per spese generali;
- b) le eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio prevista nel precedente articolo;
- c) le eventuali spese contrattuali;

Il pagamento dell'intero importo del preventivo suddetto, dovrà essere effettuato presso la Cassa Comunale entro 30 giorni dalla data della notifica.

Nel caso che le opere di allacciamento siano già state predisposte dal Comune a norma dell'art.7, il preventivo sarà redatto con le stesse modalità e le stesse voci di cui sopra, in base agli elenchi dei prezzi in vigore al momento della presentazione della domanda o dell'insorgenza dell'obbligo di immissione.

Art.28 - MANCATO PAGAMENTO - ESECUZIONE DEI LAVORI

Trascorso infruttuosamente il termine prescritto per l'effettuazione del pagamento, il Sindaco disporrà per la esecuzione di tutti i lavori occorrenti per l'allacciamento stesso, sia di spettanza del Comune che del privato, ivi compresi

quelli eventualmente occorrenti per la sistemazione interna e la soppressione dei pozzi neri come previsto nel precedente art.20.

Alla liquidazione di tali spese ed al loro recupero, si procederà con le norme contemplate dall'ultimo comma dell'articolo seguente.

Art.29 - MAGGIORI SPESE A CONSUNTIVO DEI LAVORI

Qualora per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, per imprevisti o cause di forza maggiore, la spesa incontrata risultasse superiore a quella preventivata, il Sindaco ne notificherà al proprietario interessato il consuntivo, per il pagamento della differenza, che dovrà avvenire non oltre 30 giorni dalla data di tale notifica.

In caso di contestazione e ove del caso, la Giunta Municipale delibererà l'elenco di tali spese e richiederà che esso venga reso esecutivo a norma dell'art.153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 n.148.

Art.30 - DIVIETO DI ESTENSIONE DEGLI SCARICHI

Alle tubazioni che scaricano nella pubblica fognatura, i privati non possono, per alcun motivo, effettuare allacciamenti diversi da quelli descritti nella domanda e per i quali furono autorizzati, senza che abbiano ottenuto nuova autorizzazione, da richiedersi con le stesse modalità indicate nel precedente articolo 22.

Art.31 - CANALIZZAZIONI ED IMPIANTI PRIVATI

Le condutture per mezzo delle quali i privati convogliano i loro scarichi di acque nere e bionde alla fognatura, devono essere di idoneo materiale, levigato, resistente alla corrosione, come il grès, la ghisa, l'amianto - cemento e le materie plastiche speciali per fognature, cioè il P.V.C. tipo 302 UNI 5443/64.

E' vietato in ogni caso l'impiego di tubazioni in terracotta normale; mentre quelle di cemento ferrico pozzolanico possono essere installate esclusivamente per le acque meteoriche.

Tutto l'impianto deve essere opportunamente dimensionato e costruito a perfetta tenuta, in maniera da poter resistere, senza alcuna perdita o sfiato alle pressioni alle quali potesse essere soggetto in dipendenza del funzionamento della fognatura.

Gli apparecchi igienico sanitari in funzione in edifici serviti dalla fognatura, devono essere muniti di apposito sifone di chiusura, con immersione idraulica non inferiore a 3 cm.

Essi devono altresì essere opportunamente ventilati con appositi sfiatatoi, prolungati fino al di sopra del tetto.

Potrà essere consentito l'uso di colonne di scarico per più lavandini, acquai o bagni, munite di un unico sifone alla base, a condizione che i tubi, prima del sifone, siano di piombo o di un altro materiale a tenuta ermetica ed incorrodibile.

Tutto l'impianto interno deve essere costruito in modo da essere facilmente verificabile e, prima dell'allacciamento con le tubazioni della fognatura deve essere posto in opera un elemento con ispezione a chiusura ermetica.

Art.32 - PLUVIALI

I pluviali o doccioni di facciata possono essere immessi direttamente anche nella fognatura a canalizzazione unica, senza sifoni, a meno che, sopra il piano di gronda, esistano abitazioni o terrazzi accessibili: in tal caso il sifone è obbligatorio.

Art.33 - LIVELLO DEGLI APPARECCHI DI SCARICO

Qualora gli apparecchi di scarico siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari dovranno adottare tutti gli accorgimenti tecnici e precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.

Per nessun motivo, comunque, il Comune potrà essere ritenuto responsabile dei danni che, in dipendenza di tale situazione, potessero insorgere.

TITOLO IV

CANALIZZAZIONI STRADALI

Art.34 - SCARICHI DA IMMETTERE NELLE CANALIZZAZIONI STRADALI

Quando ricorre il caso contemplato nell'art.3 del presente regolamento, il Comune potrà obbligare i proprietari interessati a convogliare nelle canalizzazioni stradali le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili ed aree private.

Art.35 - SCARICHI DI LAVORAZIONI

Non possono essere immessi, in alcun caso, nelle canalizzazioni stradali, gli scarichi di processo produttivo e di insediamenti civili di classe B e C.

Non possono, del pari, essere immessi in dette canalizzazioni stradali gli scarichi che contengano sostanze le quali, a giudizio del Tecnico Comunale, possono danneggiare i manufatti.

Art.36 - AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI

Per gli scarichi di magazzini, depositi ed autorimesse, e per quelli di natura particolare non contemplati nei precedenti artt.34 e 35, la Giunta Municipale deciderà caso per caso, sentiti i pareri ed osservate le prescrizioni che, di volta in volta, daranno i competenti uffici.

Art.37 - IMMISSIONI OBBLIGATORIE

Quando il Comune intenda obbligare i privati ad immettere nelle canalizzazioni stradali, le acque meteoriche provenienti dalle loro proprietà, così come previsto dal primo comma dell'art.34, tale obbligo sarà notificato agli interessati alla presentazione della domanda per la concessione edilizia o per l'utilizzazione edilizia di aree, mentre, per gli edifici preesistenti, tale notificazione avverrà con le stesse modalità e termini prescritti nel Titolo III del presente regolamento.

Art.38 - IMMISSIONI FACOLTATIVE

Per le immissioni nelle canalizzazioni stradali delle acque di scolo previste dal secondo comma dell'art.34 e degli artt.35 e 36, nonché di quelle meteoriche quando l'immissione di queste non sia stata resa obbligatoria, l'autorizzazione è sempre subordinata a singola valutazione che il Comune farà, caso per caso, per mezzo del proprio personale amministrativo, tecnico e sanitario, riservandosi di concedere o meno l'autorizzazione stessa.

Art.39 - FORMA E NATURA DELLE CONCESSIONI

Per ottenere le autorizzazioni di scarico previste dai due precedenti articoli, i proprietari interessati dovranno presentare apposita domanda, con le stesse modalità e con accettazione delle stesse condizioni ed oneri indicati negli articoli da 21 a 30 in quanto applicabili, tenuta presente la diversa natura e consistenza degli impianti e manufatti.

Tutte le concessioni per le immissioni nelle canalizzazioni stradali risulteranno da regolare concessione da rilasciarsi dal Sindaco, sentito il parere dei servizi competenti.

Esse si intendono, in tutti i casi, accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere;
- c) con piena facoltà del Comune di imporre nuove condizioni.

Tutte le spese inerenti al rilascio delle concessioni sono a carico dei concessionari.

Art.40 - PRECARIETA' E DURATA DELLE CONCESSIONI

Le autorizzazioni rilasciate a norma del precedente articolo, vengono concesse a titolo precario per una durata massima di anni 19 e sono rinnovabili alla scadenza.

Esse possono, in qualunque momento, essere revocate, previo avviso da notificarsi almeno sei mesi prima.

Qualora lo imponessero ragioni tecniche o sanitarie, la revoca potrà avere effetto immediato.

Art.41 - ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO A CURA DEI PRIVATI

Per l'esecuzione dei lavori di allacciamento alle canalizzazioni stradali delle condutture private, si applicano le disposizioni contenute nell'art.8 del presente regolamento.

Non si farà luogo o non sarà autorizzato alcun allacciamento, se prima non sia stata constatata la perfetta esecuzione degli impianti privati da allacciare, secondo le norme che seguono.

Art.42 - FOSSETTE CHIARIFICATRICI

Prima di scaricarsi nella canalizzazioni stradali, le acque bionde dovranno subire un conveniente processo di depurazione e chiarificazione in apposite fosse di decantazione o fossette chiarificatrici, le cui dimensioni e dettagli costruttivi saranno stabiliti, di volta in volta, dagli Uffici competenti, a meno che non siano stati determinati da parte dell'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo di carattere generale.

Art.43 - POZZI CHIARIFICATORI O FOSSE BIOLOGICHE

I pozzi chiarificatori, o fosse biologiche, devono essere riconosciuti idonei, a giudizio degli Uffici competenti, per la depurazione e chiarificazione delle acque nere.

In ogni caso dovrà trattarsi di apparecchi atti ad isolare la parte solida, trattenendola dalla liquida, che sarà lasciata defluire prima che si formi il liquame denso, in modo che esca chiara e inodore.

Art.44 - IMMISSIONI DI ACQUE NEI POZZI CHIARIFICATORI

Nei pozzi chiarificatori potranno convogliarsi soltanto acque provenienti da gabinetti a sciacquone.

Può esservi autorizzata anche l'immissione delle acque bionde, per le quali può, quindi, farsi a meno della fossetta chiarificatrice.

Non è consentito convogliare nei pozzi chiarificatori gli scarichi industriali e le acque meteoriche.

Le tubazioni che immettono nei pozzi chiarificatori devono essere, in ogni caso, di materiale levigato ed impermeabile, come prescritto dall'art.31 del presente regolamento.

Art.45 - RIMBORSO DELLE SPESE

Il concessionario delle autorizzazioni precarie è tenuto a rimborsare al Comune il totale importo delle spese che si rendessero necessarie, anche durante l'esercizio della concessione, sull'area pubblica, in dipendenza della concessione stessa: la necessità di tali opere sarà accertata e dichiarata dal Sindaco, su conforme parere del Tecnico Comunale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.46 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatta salva l'applicazione dove previsto, delle eventuali sanzioni penali, la violazione alle norme del presente regolamento è punita nei modi previsti dagli artt. 106 e 107 del TULC e P approvato con R.D. del 3 marzo 1934 n. 383.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma del citato articolo 107, il verbale di accertamento della violazione dovrà indicare gli eventuali danni anche non apparenti arrecati a terzi e/o al Comune.

Art.47 - RIMBORSO SPESE

Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'articolo precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico del proprietario interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

Art.48 - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il Comune non potrà mai essere ritenuto responsabile dei danni che potessero derivare a chiunque, in dipendenza di fatti connessi all'esercizio della fognatura o delle canalizzazioni stradali di cui al presente regolamento, quando essi siano causati dalla mancata osservanza delle prescrizioni stabilite nel regolamento stesso o dal cattivo funzionamento delle fosse di decantazione e depurazione o dei pozzi chiarificatori di proprietà dei privati, nonché da occlusioni o rotture delle tubazioni dei privati.

Qualora per tali fatti sia derivato danno al Comune o a terzi, l'obbligo del risarcimento del danno è sempre a carico del proprietario inadempiente o responsabile.

Art.49 - REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

In caso di mancato rispetto o di mancato adeguamento dei limiti e delle prescrizioni contemplate nel presente regolamento in materia di qualità degli scarichi, l'autorità comunale potrà revocare l'autorizzazione allo scarico o all'immissione in pubblica fognatura e adottare tutte le misure necessarie a rendere esecutiva tale revoca.

Il Sindaco inoltre, si riserva il diritto per comprovate e gravi ragioni di pubblico interesse, di rifiutare l'autorizzazione di nuovi scarichi provenienti da insediamenti produttivi o civili di classe B e C, ovvero di revocare l'autorizzazione a quelli esistenti qualora per la loro natura e/o entità questi costituissero pregiudizio per il buon funzionamento dell'impianto di depurazione centralizzato, pur anche se conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

Art.50 - ERRATA CLASSIFICAZIONE

Qualora lo scarico, pur rientrando nei limiti e nelle condizioni dell'autorizzazione non risultasse coerente con la classificazione dell'insediamento, il Sindaco, previo parere del competente servizio, può disporre di autorità la riclassificazione dello scarico stesso dandone comunicazione al titolare mediante ordinanza con la quale verranno indicati gli adempimenti conseguenti e relativi termini.

Qualora la violazione rivestisse particolare pericolosità nei confronti della tutela della qualità delle acque, il Sindaco, previo parere del servizio competente, può disporre la revoca dell'autorizzazione e conseguentemente l'adozione dei provvedimenti necessari ed idonei ad interrompere lo scarico in fogna.

Art.51 - CERTIFICATI DI ABITABILITA' O AGIBILITA'

Il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità per gli insediamenti nuovi è subordinato al possesso da parte del relativo titolare, dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico.

Art.52 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E D'URGENZA

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nell'art.46, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da regioni di igiene, anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'Ufficio, a norma dell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, con le modalità ivi stabilite.

Art.53 - RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alle leggi generali e speciali statali e regionali vigenti in materia di sanità e di igiene pubblica a tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e ai regolamenti adottati da questa Amministrazione Comunale.

Art.54 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la approvazione da parte dell'Organo Regionale di controllo e l'affissione per 15 giorni consecutivi all'albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art.21 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

ALLEGATO 1)

LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI DEFLUENTI IN PUBBLICA FOGNATURA

PARAMETRI	LIMITI	
	TABELLA A	TABELLA B
PH	5,5 - 9,5	5,5 - 9,5
TEMPERATURA	30° C	30° C
ODORE	NON MOLESTO	NON MOLESTO
COLORE (1/40 su spessore di 10 cm)	NON PERCETTIBILE	NON PERCETTIBILE
MATERIALI GROSSOLANI	ASSENTI	ASSENTI
MATERIALI SEDIMENTABILI	0,5 mg/l	2 mg/l
MATERIALI IN SOSPENSIONI TOTALI	200 mg/l	200 mg/l
C.O.D.	500 mg/l	500 mg/l
B.OD ₅	250 mg/l	250 mg/l
METALLI E NON METALLI TOSSICI TOTALI (As-Cd-Cr-VI-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3 mg/l	3 mg/l
ALLUMINIO	1 mg/l	2 mg/l
ARSENICO	0,5 mg/l	0,5 mg/l
BARIO	20 mg/l	20 mg/l
BORO	2 mg/l	4 mg/l
CADMIO	0,02 mg/l	0,02 mg/l
CROMO III	2 mg/l	4 mg/l
CROMO VI	0,2 mg/l	0,2 mg/l
FERRO	2 mg/l	4 mg/l
MANGANESE	2 mg/l	4 mg/l
MERCURIO	0,005 mg/l	0,005 mg/l
NICHEL	2 mg/l	4 mg/l
PIOMBO	0,2 mg/l	0,3 mg/l
RAME	0,1 mg/l	0,4 mg/l
SELENIO	0,03 mg/l	0,03 mg/l
STAGNO	10 mg/l	10 mg/l

ZINCO	0,5 mg/l	1 mg/l
CIANURI	0,5 mg/l	1 mg/l
CLORO ATTIVO	0,2 mg/l	0,3 mg/l
SOLFURI	2 mg/l	2 mg/l
SOLFITI	2 mg/l	2 mg/l
SOLFATI	1000 mg/l	1000 mg/l
CLORURI	1200 mg/l	1200 mg/l
FLUORURI	6 mg/l	12 mg/l
FOSFORO TOTALE	10 mg/l	10 mg/l
AZOTO AMMONIACALE	30 mg/l	30 mg/l
AZOTO NITROSO	0,6 mg/l	0,6 mg/l
AZOTO NITRICO	30 mg/l	30 mg/l
GRASSI E OLII ANIMALI E VEGETALI	40 mg/l	40 mg/l
OLII ANIMALI	5 mg/l	10 mg/l
FENOLI TOTALI	1 mg/l	1 mg/l
ALDEIDI	1 mg/l	2 mg/l
SOLVENTI ORGANICI		
AZOTATI	0,1 mg/l	0,2 mg/l
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI	0,2 mg/l	0,4 mg/l
SOLVENTI CLORURATI	1 mg/l	2 mg/l
TENSIOATTIVI	4 mg/l	4 mg/l
PRESTICIDI CLORURATI	0,05 mg/l	0,05 mg/l
PESTICIDI FOSFORATI	0,1 mg/l	0,1 mg/l
GERMI PATOGENI	ASSENTI	ASSENTI
SAGGIO DI TOSSICITA'	Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 15° C. La specie impiegata per il saggio deve essere <i>Salmo Gairdnerii</i> Rich.	Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione la sopravvivenza di almeno 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20° C. La specie usata per il saggio deve essere <i>Carassius auratus</i> .

PARAMETRI		LIMITI
		TABELLA C
MATERIALI SEDIMENTABILI		3 mg/l
MATERIALI IN SOSPENSIONE		300 mg/l
C.O.D.		1000 mg/l
B.O.D. ₅		500 mg/l
<u>C.O.D.</u>		2,2 mg/l
B.O.D. ₅		
SOLFATI		1500 mg/l
AZOTO AMMONIACALE		50 mg/l
GRASSI E OLII ANIMALI E VEGETALI		80 mg/l

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio prelevato secondo le metodiche IRSA - CNR.

Per la definizione dei parametri e le modalità di analisi valgono le note di cui alla Tabella A) allegata alla legge 10/5/1976 n. 319 e successive modifiche.

ALLEGATO 2)

- 1) METALLI E NON METALLI TOSSICI TOTALI
- 2) ARSENICO
- 3) CADMIO
- 4) CROMO
- 5) MERCURIO
- 6) NICHEL
- 7) PIOMBO
- 8) RAME
- 9) SELENIO
- 10) ZINCO
- 11) FENOLI
- 12) SOLVENTI ORGANICI AROMATICI
- 13) SOLVENTI ORGANICI AZOTATI
- 14) OLII MINERALI
- 15) SOLVENTI CLORURATI
- 16) PESTICIDI CLORURATI
- 17) PESTICIDI FOSFORATI

REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N° 163

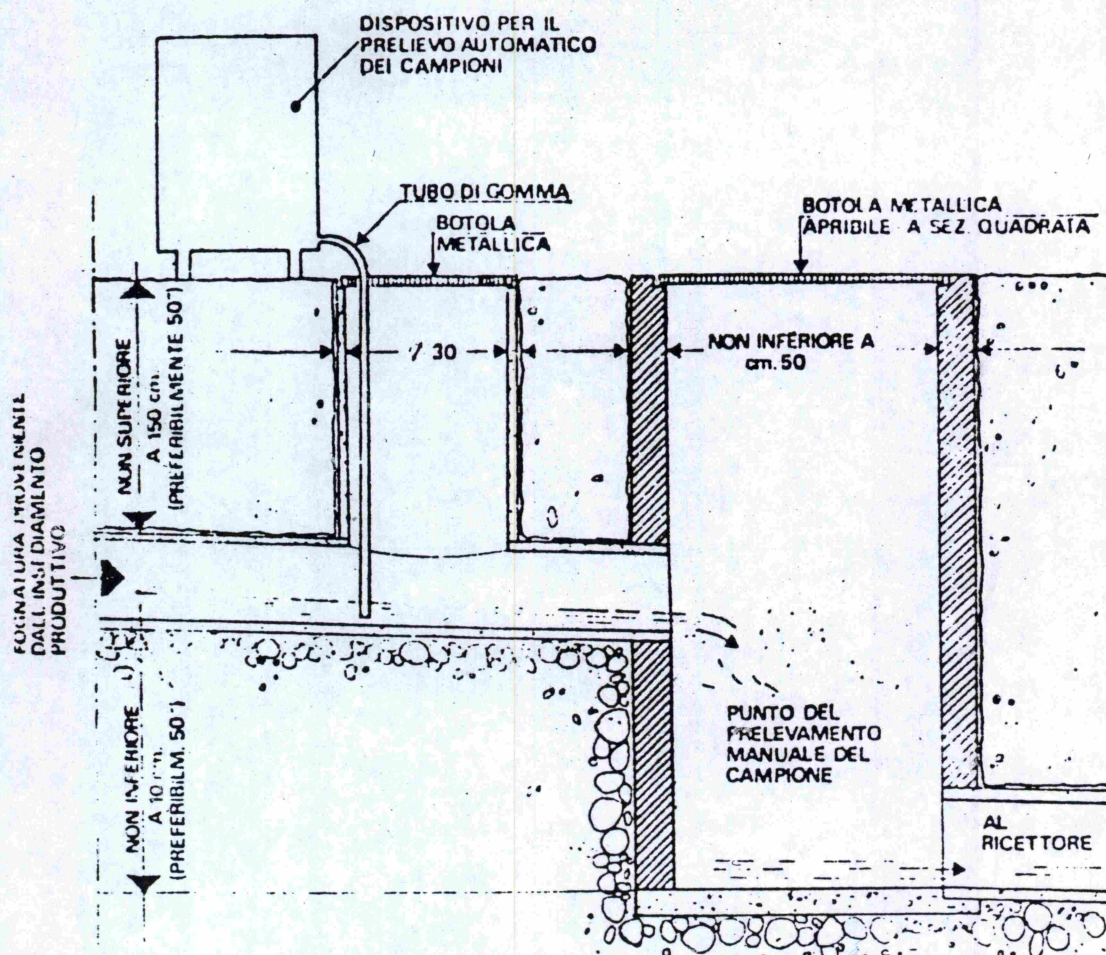
DEL 29.07.1983 E MODIFICATO CON LE SEGUENTI DELIBERAZIONI:

CONSIGLIO COMUNALE N. 255 DEL 06.12.1983

CONSIGLIO COMUNALE N. 94 DEL 18.04.1984

CONSIGLIO COMUNALE N. 230 DEL 02.10.1984

ALLEGATO (3)



SEZIONE SCHEMA POZZETTO DI PRELEVAMENTO